

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2007¹;

visto il messaggio aggiuntivo del 27 ottobre 2010²,

decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 1997³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 3 cpv. 2

² Le informazioni conformemente al capoverso 1 sono registrate con riferimento alle persone interessate sino a quando non sia stabilito se le attività osservate servono alla preparazione o all'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. Se al più tardi dopo un anno non è stata fornita alcuna conferma al riguardo o se dette attività hanno potuto essere escluse già in precedenza, tutti i riferimenti alle persone interessate contenuti nei dati raccolti conformemente al capoverso 1 e tutte le registrazioni di immagini e suoni devono essere cancellati senza indugio dopo l'esclusione dei sospetti.

Art. 5a (nuovo)

Impiego di armi di servizio

¹ Il Consiglio federale stabilisce quali collaboratori del SIC prestano servizio con l'arma e ne disciplina l'istruzione. A tal fine tiene conto segnatamente della situazione di pericolo individuale nel quadro dei compiti di servizio.

1 FF 2007 4613

2 FF 2010 6923

3 RS 120

² L'arma può essere impiegata in misura adeguata alle circostanze soltanto in caso di:

- a. legittima difesa;
- b. stato di necessità.

³ Una persona ferita dev'essere soccorsa.

Art. 9 (nuovo) Divieto di determinate attività

¹ Previa consultazione del SIC, il capo del DFGP può vietare a una persona fisica, a un'organizzazione o a un gruppo di compiere un'attività che, in via diretta o indiretta, serve a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La portata e il tenore del divieto sono specificati con la massima precisione possibile.

² Il divieto può essere disposto per un periodo di cinque anni al massimo. Può essere prorogato di ulteriori cinque anni al massimo se sono adempiuti i presupposti di cui al capoverso 1. Il DFGP verifica periodicamente se i presupposti sono ancora adempiuti. Se ciò non è più il caso, il capo del DFGP revoca il divieto.

³ Contro il divieto di attività è possibile inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo federale. La relativa decisione sul ricorso può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

⁴ Del rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura giudiziaria federale.

Art. 10a (nuovo) Rappresentazione della situazione

¹ Per rappresentare la situazione in materia di sicurezza interna (rappresentazione della situazione), il SIC gestisce un sistema d'informazione elettronico in cui tratta dati su avvenimenti e misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Nel sistema il SIC può registrare dati personali e dati personali degni di particolare protezione sempre che siano indispensabili per la rappresentazione della situazione.

² Il sistema serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per gestire le attività e diffondere le informazioni in vista dell'applicazione di misure di polizia di sicurezza e per dirigere tali misure, segnatamente in occasione di avvenimenti in cui si paventano atti violenti.

³ Se è necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i dati sono trattati dai servizi del SIC responsabili dell'esecuzione della presente legge e dalle autorità competenti dei Cantoni. Il SIC controlla l'esattezza e la rilevanza dei dati utilizzati e rettifica o cancella i dati inesatti o irrilevanti.

⁴ Il sistema è a disposizione delle autorità di sicurezza e di polizia svizzere nei limiti dell'articolo 17 e per gli scopi di cui al capoverso 2 mediante una procedura di richiamo. In caso di avvenimenti particolari, alle condizioni di cui all'articolo 17 capoversi 2-5 e per gli scopi di cui al capoverso 2, il SIC può concedere eccezionalmente l'accesso a tempo determinato a enti privati e ad autorità di sicurezza e di

polizia estere. L'accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione dell'evento particolare.

⁵ Il Consiglio federale disciplina nei particolari i diritti d'accesso e i principi validi per la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 11 cpv. 2, 3, 4-7 (nuovi)

² Il DDPS stabilisce in una lista confidenziale i fatti che devono essere comunicati al SIC, ma che, in virtù dell'obbligo di mantenere il segreto, non possono essere pubblicati.

³ Il DDPS determina in una lista d'osservazione confidenziale le organizzazioni e i gruppi in merito a cui sussiste il sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna. Il sospetto è dato anche nei casi in cui e fintantoché un'organizzazione o un gruppo sono iscritti in una lista allestita da un'organizzazione internazionale di sicurezza collettiva quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una comunità sovranazionale quale l'Unione europea.

⁴ Al SIC devono essere comunicate tutte le informazioni concernenti attività o esponenti di organizzazioni o gruppi conformemente al capoverso 3.

⁵ Organizzazioni e gruppi sono cancellati dalla lista d'osservazione se non figurano più in alcuna lista internazionale conformemente al capoverso 3 e se non sussiste più alcun sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

⁶ Il Consiglio federale designa in un'ordinanza:

- a. le organizzazioni internazionali o comunità sovranazionali le cui liste devono essere considerate ai fini dell'iscrizione nella lista d'osservazione conformemente al capoverso 3; e
- b. i criteri secondo cui è regolarmente verificato il contenuto della lista d'osservazione.

⁷ Il DDPS sottopone annualmente le liste conformemente ai capoversi 2 e 3, per approvazione, al Consiglio federale e successivamente, per conoscenza, alla Delegazione delle Commissioni della gestione.

Art. 13 cpv. 1^{bis} (nuovo), 3 e 4

^{1bis} Il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni comunica al SIC conformemente all'articolo 14 capoverso 2^{bis} della legge federale del 6 ottobre 2000⁴ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni informazioni sui titolari di collegamenti di telecomunicazione, sugli elementi d'indirizzo e sui generi di collegamento.

³ Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, servizi o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare le informazioni o a

⁴ RS 780.1

fornire i dettagli necessari alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna derivante dall'estremismo violento o dallo spionaggio economico.

⁴ *Abrogato*

Art. 13a (nuovo) Obbligo d'informazione speciale delle autorità

¹ Autorità e servizi non menzionati nell'articolo 13 capoverso 1 e le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche sono tenuti, in casi specifici, a comunicare al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, le informazioni necessarie alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna se detta minaccia:

- a. rischia di ledere un importante bene giuridico quale l'integrità fisica, la vita o la libertà oppure la stabilità e il funzionamento dello Stato; e
- b. deriva:
 1. da attività terroristiche: mene tendenti a influire o a modificare Stato e società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore,
 2. da spionaggio politico o militare ai sensi degli articoli 272, 274 e 301 del Codice penale⁵,
 3. dalla diffusione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori e di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare necessario per la fabbricazione di dette armi.

² Anche le autorità fiscali che sottostanno agli obblighi legali di mantenere il segreto sono tenute a fornire informazioni ai sensi del capoverso 1. Il SIC informa tuttavia sommariamente la competente autorità fiscale in che cosa consiste la minaccia concreta da scoprire o da sopprimere e in che modo le informazioni sulla situazione fiscale della persona interessata dalla soppressione del segreto fiscale possono contribuire a scoprire o sopprimere la minaccia. Esso indica in una richiesta scritta segnatamente la persona fisica o giuridica interessata, l'informazione necessaria e il periodo che quest'ultima deve riguardare. L'autorità interpellata è tenuta a mantenere il segreto nei confronti di terzi sulla richiesta e sulle eventuali informazioni fornite.

³ Il Consiglio federale designa mediante ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni. Tra queste figurano segnatamente le organizzazioni di diritto pubblico o privato che, pur non facendo parte dell'Amministrazione federale, emanano atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa oppure svolgono compiti esecutivi della Confederazione loro attribuiti; sono eccettuati i Cantoni.

⁴ Se, mediante informazioni conformemente ai capoversi 1 e 2, il SIC viene a conoscenza di reati che concernono la persona al cui riguardo sono state richieste le informazioni oppure se, mediante le informazioni, il SIC viene a conoscenza di reati

⁵ RS 311.0

⁶ RS 172.021

di terzi, le informazioni possono essere messe a disposizione delle autorità di perseguimento penale soltanto per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007⁷).

⁵ Le autorità e i servizi non menzionati nell'articolo 13 capoverso 1 nonché le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche possono informare spontaneamente il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, allorché vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo il capoverso 1.

Art. 13b (nuovo) Controversie in merito all'obbligo d'informazione

¹ L'autorità di vigilanza comune decide sulle controversie tra il SIC e un'unità dell'Amministrazione federale centrale in merito all'obbligo d'informazione secondo gli articoli 13 e 13a. La sua decisione è definitiva.

² Per controversie in merito all'obbligo d'informazione secondo gli articoli 13 e 13a tra il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni e un'autorità, un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale decentralizzata, un'unità amministrativa cantonale o un'organizzazione che esercita funzioni pubbliche, la procedura è retta dall'articolo 36a LTAF.

Art. 13c (nuovo) Obbligo d'informazione dei trasportatori commerciali

¹ In casi specifici, il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, possono chiedere a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto di fornire le informazioni relative a una determinata prestazione, necessarie alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna di cui all'articolo 13a capoverso 1.

² Contro le decisioni del SIC aventi per oggetto la fornitura di informazioni conformemente al capoverso 1, è possibile inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo federale. La relativa decisione sul ricorso può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

³ Se, mediante informazioni conformemente al capoverso 1, il SIC viene a conoscenza di reati che concernono la persona al cui riguardo sono state richieste le informazioni oppure se, mediante le informazioni, il SIC viene a conoscenza di reati di terzi, le informazioni possono essere messe a disposizione delle autorità di perseguimento penale soltanto per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007⁸).

Art. 13d (nuovo) Segreto professionale

I segreti professionali protetti per legge sono garantiti.

⁷ RS 312.0; RU 2010 1881

⁸ RS 312.0; RU 2010 1881

Art. 13e (nuovo) Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda

¹ Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.

² Esse trasmettono il materiale al SIC. Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa.

³ Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.

⁴ In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all'autorità penale competente.

⁵ In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:

- a. ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;
- b. raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

Art. 14a (nuovo) Informatori

¹ È un informatore chiunque, saltuariamente o sistematicamente, trasmetta al SIC informazioni utili all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

² Il SIC può rimborsare le spese sostenute dagli informatori per la ricerca delle informazioni e ricompensare le segnalazioni particolarmente utili.

³ Se la protezione della fonte e l'ulteriore ricerca di informazioni lo esigono, tali indennità o ricompense non figurano né come reddito imponibile né come reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 14b (nuovo) Protezione degli informatori

¹ Per proteggere l'integrità fisica e la vita degli informatori, il SIC attua o finanzia misure di protezione o di trasferimento. Può altresì adottare provvedimenti che consentano agli informatori di stabilire la dimora o il domicilio in Svizzera o all'estero.

² Le misure possono essere adottate anche a favore di persone prossime agli informatori.

³ Il capo del DDPS può autorizzare il SIC a fornire agli informatori un'identità fittizia dopo la conclusione della collaborazione, se ciò è indispensabile per proteg-

⁹ RS 172.021

¹⁰ RS 831.10

gerne l'integrità fisica e la vita. Il SIC stabilisce le condizioni per l'uso dell'identità fittizia d'intesa con gli interessati.

⁴ Le misure conformemente ai capoversi 1–3 sono limitate nel tempo. In via eccezionale, se i rischi per gli interessati sono particolarmente gravi e vi è da presupporre che perdurino, il capo del DDPS può rinunciare a stabilire un limite temporale oppure commutare una misura limitata nel tempo in una misura a tempo indeterminato. In caso di misure a tempo indeterminato, il Dipartimento verifica regolarmente se i presupposti sono ancora adempiuti. Se ciò non dovesse più essere il caso, il Dipartimento sospende le misure entro un termine adeguato.

Art. 14c (nuovo) Identità fittizie

¹ Il capo del DDPS, su richiesta, può autorizzare il SIC a fornire un'identità fittizia alle seguenti persone, al fine di garantire la loro sicurezza o la ricerca di informazioni:

- a. i collaboratori del SIC;
- b. i collaboratori degli organi di sicurezza dei Cantoni operanti su mandato della Confederazione;
- c. gli informatori del SIC nell'ambito di una determinata operazione.

² L'autorizzazione è limitata a:

- a. cinque anni al massimo: per i collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni; in caso di necessità, il termine può essere prorogato di volta in volta di tre anni al massimo;
- b. dodici mesi al massimo: per gli informatori del SIC; in caso di necessità, il termine può essere prorogato di volta in volta di sei mesi al massimo.

³ L'impiego di un'identità fittizia è consentito soltanto se la prevista ricerca di informazioni:

- a. è in relazione con una minaccia concreta per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera; e
- b. concerne uno dei seguenti settori:
 1. attività terroristiche,
 2. spionaggio politico, economico o militare ai sensi degli articoli 272–274 e 301 del Codice penale¹¹,
 3. la diffusione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori e di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare necessario per la fabbricazione di dette armi,
 4. estremismo violento: mene di organizzazioni i cui esponenti rifiutano la democrazia, i diritti dell'uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, approvano o incoraggiano atti violenti; e

¹¹ RS 311.0

c. è adeguata e necessaria perché:

1. la ricerca di informazioni conformemente all'articolo 14 si è conclusa senza esito oppure se, senza l'impiego di un'identità fittizia, la ricerca di informazioni avrebbe scarse probabilità di successo o si prospetterebbe sproporzionatamente ardua, o
2. la gravità e la natura della minaccia per le persone incaricate della ricerca di informazioni conformemente al capoverso 1 la giustificano poiché rischia di essere lesa un loro bene giuridico importante quale la salute, la vita o l'integrità fisica; e

d. non è in alcun modo sproporzionata alle informazioni da acquisire.

4 Il direttore del SIC verifica se sono adempiuti i presupposti per l'impiego di un'identità fittizia. Se i presupposti sono adempiuti, presenta al capo del Dipartimento la richiesta ai sensi del capoverso 1. Il capo del Dipartimento può:

- a. approvare la richiesta;
- b. approvare la richiesta con l'apposizione di limitazioni o condizioni supplementari;
- c. rifiutare la richiesta;
- d. rinviare la richiesta al SIC in vista del completamento.

⁵ La procedura per una proroga conformemente al capoverso 2 è retta dai capoversi 3 e 4.

⁶ Per creare e conservare identità fittizie possono essere allestiti o modificati secondo le necessità del SIC documenti d'identità, atti e ulteriori documenti. Le competenti autorità federali, cantonali e comunali sono tenute a collaborare con il SIC.

⁷ Il SIC adotta le misure necessarie a prevenire uno smascheramento.

Art. 15 cpv. 6

Abrogato

Art. 17 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo), 1^{ter} (nuovo), cpv. 3 lett. e (nuova) e 5

¹ Il Consiglio federale determina per ordinanza i destinatari con funzioni pubbliche residenti in Svizzera, ai quali il SIC è autorizzato nel singolo caso a comunicare dati personali, nella misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna o per il controllo dell'adempimento dei suoi compiti.

^{1bis} Le informazioni sono messe senza indugio a disposizione di altre autorità se possono essere utili per il perseguimento penale o la lotta contro la criminalità organizzata, se sussiste un sospetto di reato sufficiente e se per perseguire il reato può essere disposta la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007¹²).

¹² RS 312.0; RU 2010 1881

^{1ter} In tutti gli altri casi la comunicazione di dati può essere rinviata se e nella misura in cui interessi pubblici preponderanti in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera o in materia di protezione di interessi privati prevalgono sull'interesse a un perseguimento penale.

³ Il SIC può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se:

- e. lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e che i dati personali comunicati gli consentono di valutare se tale persona può collaborare a progetti esteri classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati.

⁵ Se i dati personali sono richiesti nel quadro di una procedura, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria. È fatta salva la protezione della fonte informativa, che deve essere in ogni caso garantita.

Art. 18 Diritto di essere informati

¹ Il diritto di essere informati è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 1992¹³ sulla protezione dei dati (LPD).

² Dopo una richiesta di informazioni, il SIC esamina, indipendentemente dalle scadenze fissate a tale scopo, se i dati esistenti siano ancora necessari. Il SIC cancella tutti i dati del sistema d'informazione non più necessari.

³ I Cantoni trasmettono al SIC le richieste di informazioni relative a documenti della Confederazione.

Art. 19 cpv. 3

³ Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato; in caso di nomina da parte del Consiglio federale, prima che la persona sia proposta per la nomina o per l'elezione alla funzione. La persona sottoposta al controllo deve essere consenziente; è fatto salvo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d della legge militare del 3 febbraio 1995¹⁴. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.

Art. 20 cpv. 2 lett. c e d

² I dati possono essere rilevati:

- c. su incarico delle autorità di controllo (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste condotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;

¹³ RS 235.1

¹⁴ RS 510.10

- d. tramite richiesta, ai competenti organi incaricati del perseguimento penale, di informazioni concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché i relativi incarti di tribunali e di procedure istruttorie;

Art. 21 cpv. 1, 2 e 4

¹ Il Consiglio federale designa le autorità di controllo che procedono ai controlli di sicurezza in collaborazione con il SIC. Le autorità di controllo non sono tenute a seguire istruzioni.

² L'autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può, entro dieci giorni, consultare i documenti del controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati nonché, se si tratta di documenti della Confederazione, esigere la distruzione dei dati superati o l'apposizione di una nota di contestazione. Alla limitazione dell'informazione si applica l'articolo 9 LPD¹⁵.

⁴ L'autorità di controllo sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicurezza all'autorità decisionale competente per la nomina o il conferimento della funzione. L'autorità decisionale non è vincolata dalla valutazione fornita dall'autorità di controllo. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli di sicurezza giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.

Art. 27 cpv. 1^{bis} (nuovo), 1^{ter} (nuovo)

^{1^{bis}} Il DDPS informa annualmente, o secondo necessità, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione in merito:

- a. al numero di nuove identità fittizie create per i collaboratori del SIC o per gli organi di sicurezza dei Cantoni all'attenzione del SIC e già impiegate;
- b. al numero e allo scopo di impiego delle identità fittizie impiegate dagli informatori del SIC.

^{1^{ter}} Il DFGP informa annualmente, o secondo necessità, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione in merito ai divieti di attività e ai risultati della verifica regolare di cui all'articolo 9.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁵ RS 235.1

Modifica del diritto vigente

1. Legge federale del 3 ottobre 2008¹⁶ sul servizio informazioni civile

Art. 7 cpv. 2 (nuovo)

² Alle indennità e ricompense versate agli informatori per la raccolta di informazioni di cui all'articolo 1 lettera a è applicabile l'articolo 14a capoversi 2 e 3 LMSI¹⁷.

2. Codice penale¹⁸

Art. 317^{bis}

Atti non
punibili

¹ Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a creare o conservare la sua identità fittizia, nel corso di un'inchiesta mascherata autorizzata dal giudice oppure con l'autorizzazione del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) conformemente all'articolo 14c della legge federale del 21 marzo 1997¹⁹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

² Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per identità fittizie da utilizzare nel corso di un'inchiesta mascherata autorizzata o con l'autorizzazione del capo del DDPS conformemente all'articolo 14c LMSI.

3. Legge federale del 20 giugno 1997²⁰ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Art. 2 cpv. 1

¹ La presente legge non si applica all'esercito, alle amministrazioni militari, al Servizio delle attività informative della Confederazione nonché alle autorità doganali e di polizia.

¹⁶ RS 121

¹⁷ RS 120

¹⁸ RS 311.0

¹⁹ RS 120

²⁰ RS 514.54

4. Legge federale del 6 ottobre 2000²¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 14 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Il servizio fornisce al Servizio delle attività informative della Confederazione le informazioni di cui al capoverso 1 necessarie per l'esecuzione della LMSI²².

5. Legge federale del 20 dicembre 1946²³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50a cpv. 1 lett. e ed f (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG²⁴:

- e. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997²⁵ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti;
- f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
 - 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
 - 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
 - 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889²⁶ sulla esecuzione e sul fallimento,
 - 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale,
 - 6. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

²¹ RS 780.1

²² RS 120

²³ RS 831.10

²⁴ RS 830.1

²⁵ RS 120

²⁶ RS 281.1

6. Legge federale del 19 giugno 1959²⁷ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 66a cpv. 1 lett. c (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA²⁸:

- c. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997²⁹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiuti.

7. Legge federale del 25 giugno 1982³⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 86a cpv. 1 lett. f (nuova) e cpv. 2 lett. g (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- f. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997³¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti.

² Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- g. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

8. Legge federale del 18 marzo 1994³² sull'assicurazione malattie

Art. 84a cpv. 1 lett. h e i (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA³³:

27 RS 831.20

28 RS 830.1

29 RS 120

30 RS 831.40

31 RS 120

32 RS 832.10

33 RS 830.1

- h. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997³⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti;
- i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
 - 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
 - 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
 - 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889³⁵ sulla esecuzione e sul fallimento,
 - 5. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

9. Legge federale del 20 marzo 1981³⁶ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 97 cpv. 1 lett. i e j (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA³⁷:

- i. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997³⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti;
- j. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
 - 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
 - 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
 - 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889³⁹ sulla esecuzione e sul fallimento,

³⁴ RS 120

³⁵ RS 281.1

³⁶ RS 832.20

³⁷ RS 830.1

³⁸ RS 120

³⁹ RS 281.1

5. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

10. Legge federale del 19 giugno 1992⁴⁰ sull'assicurazione militare

Art. 95a cpv. 1 lett. i e j (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁴¹:

- i. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997⁴² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti;
- j. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
 4. ai tribunali militari, conformemente all'articolo 18 della procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴³,
 5. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889⁴⁴ sulla esecuzione e sul fallimento,
 6. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale,
 7. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

⁴⁰ RS 833.1

⁴¹ RS 830.1

⁴² RS 120

⁴³ RS 322.1

⁴⁴ RS 281.1

11. Legge del 25 giugno 1982⁴⁵ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 97a cpv. 1 lett. f e g (nuova)

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁴⁶:

- f. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997⁴⁷ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti;
- g. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
 - 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
 - 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
 - 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 LEF⁴⁸,
 - 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale,
 - 6. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti dell'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

⁴⁵ RS 837.0

⁴⁶ RS 830.1

⁴⁷ RS 120

⁴⁸ RS 281.1